



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Corte D'Appello di Milano**

Seconda sezione Civile

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino	Presidente Relatore
dott. Antonio Corte	Consigliere
dott.ssa Elena Mara Grazioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. xxxx promossa da:

APPELLANTE

contro

APPELLATO

Oggetto:proprietà

**CONCLUSIONI**

Per parte appellante: Si chiede che la

Corte Eccellentissima:

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,
- respinta ogni avversaria eccezione deduzione e difesa;

pagina 1 di 24



-dato atto che la provvisoria esecuzione della sentenza è stata sospesa e che l'appellato ha rinunciato all'appello incidentale;

-in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata n. 4184/2019 del Tribunale di Milano del 19 aprile 2019 pubblicata in data 30 maggio 2016,

-in accoglimento di tutte le domande, eccezioni e deduzioni di cui al presente atto di appello nonché, per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., di tutte le domande eccezioni formulate con gli atti di primo grado da intendersi in ogni caso espressamente riproposte;

In via principale:

-respinga nel miglior modo le domande tutte proposte dal sig. YYY nelle cause riunite come proposte in primo grado e per l'effetto;

-accerti e dichiari che la signora XXX è la legittima proprietaria del cane iscritto alla Anagrafe Canina della Regione Lombardia con il numero di microchip XXXX chiamato (...) e, in ogni caso, che il signor YYY non ha fornito la prova di essere proprietario del predetto cane;

In ogni caso:

-con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA e contributo per le spese generali per entrambi i gradi di giudizio.

Per parte appellata: Per YYY

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, rigettata ogni diversa e contraria eccezione e deduzione e previe tutte le più opportune declaratorie, così giudicare:

in via pregiudiziale 1) sentite le parti e prima di procedere alla trattazione, dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso ex art 348 bis e 348 ter c.p.c. con conseguente conferma della sentenza n 4184/2019; emessa dal Tribunale di milano sez.IV civile dott.ssa Forlenza;

nel merito



2) rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado;

in ogni caso

con liquidazione dei compensi del presente grado di giudizio in favore dell'appellato;

### **FATTO e DIRITTO**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato XXX esponeva che il Tribunale di Milano, quarta sezione civile, con sentenza n 4184/2019, pubblicata il 30 aprile 2019, aveva accolto le domande di accertamento e di condanna alla restituzione articolate da YYY nei suoi confronti, relative alla controversia sulla proprietà di un cane meticcio simile alla razza Pinscher che questi aveva asserito di aver smarrito e che era stato rinvenuto da XXX. Poiché a suo avviso la decisione era totalmente errata e ingiusta, ne chiedeva l'integrale riforma.

Nel giudizio si costituiva l'appellato il quale svolgeva, inizialmente, a sua volta, impugnazione in via incidentale con specifico riguardo al capo della decisione che aveva respinto la sua domanda di condanna di XXX ex art 96 comma primo e terzo c.p.c.. Falliti i tentativi di bonaria composizione della lite, disposta nelle more la sospensione della decisione con riguardo all'ordine di restituzione del cagnolino all'appellato, questi dichiarava di rinunciare all'impugnazione da lui proposta. All'udienza del giorno 26 maggio 2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte, concessi termini di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche, tratteneva la causa in decisione.

Il Collegio ritiene opportuno, prima di procedere all'esame dei singoli motivi di censura articolati da XXX, richiamare in sintesi le singole fasi della vicenda processuale.

In data 15 agosto 2014 (...), madre dell'appellante, notava un cane di piccola taglia che si aggirava la mattina presto lungo la strada provinciale del Comune di Cusago. Ritenendo trattarsi di un cane smarrito, procedeva alle ore 10,30 dello stesso giorno a consegnarlo presso la Clinica Veterinaria S.Siro di Lampugnano, affinché provvedesse alla sua consegna al Canile Sanitario di Milano.



Il successivo 18 agosto 2014 il cagnolino faceva ingresso nel Canile sanitario di Milano che, all'atto del suo arrivo, accertava che era munito di collare antipulci, e che era privo di microchip con la conseguenza che non era possibile identificare il cane e l'eventuale proprietario.

Nella stessa data XXX formulava richiesta di affido provvisorio del cagnolino che le veniva consegnato a tale titolo, previa apposizione di microchip, il successivo 28 agosto 2014 dopo dieci giorni di osservazione sanitaria dello stesso, e al quale dava il nome di (...).

In data 8 ottobre 2014 YYY consegnava presso gli uffici della Polizia Locale del Comune di Cisliano nel cui territorio era ubicata la sua residenza, una dichiarazione del seguente tenore letterale: *"io sottoscritto YYY Paolo nato a Cisliano il 13 luglio 1953 residente a Cisliano in Cascina Roncaglia dichiara di aver segnalato, in data 16 agosto 2014, all'agente di P.L. (...), la sottrazione o smarrimento del mio cane razza Pintcher colore marrone con collarino rosso, senza microchip, di nome (xx). In fede"*.

In data 17 ottobre 2014 XXX otteneva l'affido in via definitiva del cagnolino a lei in precedenza dato in affido provvisorio che iscriveva all'anagrafe canina.

In data 28 ottobre 2014 l'Agente di P.L. Mautone Salvatore, redigeva relazione di servizio nella quale, dopo aver dato atto di essere stato in servizio il giorno 18 agosto 2014 alle ore 10,00, riferiva di essere intervenuto nella stessa data in Cisliano e che nell'occasione YYY nella data e nel giorno indicato, si era recato presso l'Ufficio per denunciare verbalmente la scomparsa di un cagnolino di taglia medio piccola di nome (...), razza Pinscher, colore marroncino, avente un collarino rosso, non iscritto all'anagrafe canina e pertanto privo di microchip.

In data 13 novembre 2014 il Canile, dopo tre richieste di accesso agli atti avanzate da YYY, il 15, il 18 e il 20 ottobre 2014 (doc 6, 14 e 15 difesa YYY), alla fine accolte, comunicava a XXX la richiesta di questi di un incontro per procedere al riconoscimento del cagnolino nella disponibilità di quest'ultima che il primo riteneva identificarsi con quello da lui smarrito.

In data 10 dicembre 2014 l'ASL di Milano, competente, informava l'appellato che controparte, nonostante fosse stata fatta destinataria di notifica per la presentazione e il riconoscimento del cane, si era rifiutata di collaborare, avendo dato mandato al proprio legale per il prosieguo.

Il 21 gennaio 2015 YYY, tramite il proprio legale, sollecitava nuovamente un incontro per accertare l'identità del cane e la sua corrispondenza con quello da lui smarrito, non ricevendo risposta di sorta.



In data 5 giugno 2015 depositava ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far verificare, come da lui prospettato, l'asserita identità del cane (...) con il cane da lui smarrito. Depositato l'elaborato, che concludeva per la sicura identità del cane (...) con il cane (...), nel contraddittorio tra le parti, YYY, non essendo stato raggiunto alcun accordo con controparte, instaurava procedimento sommario di cognizione R.G. nr (...) nei confronti di XXX la quale, a sua volta, instaurava giudizio di cognizione ordinaria R.G. nr (...) nei riguardi del primo. Detto procedimento veniva successivamente riunito a quello più risalente nel tempo, innanzi al medesimo Giudice che disponeva la conversione del giudizio sommario in ordinario. All'esito di esso, non ammesse le prove orali dedotte da entrambe le parti, il Tribunale di Milano pronunciava la sentenza ora impugnata.

Tanto premesso, con il primo motivo di appello, la difesa di XXX censura la decisione asserendo che, in modo del tutto erroneo, il primo Giudice avrebbe fatto applicazione del principio di non contestazione di cui all'art 115 c.p.c. Osserva che il Tribunale ha accolto le domande di controparte affermando, tra l'altro, che XXX non aveva in concreto mai sostanzialmente contestato che il cane (...) a lei affidato fosse di proprietà di YYY, non avendo mai sostenuto in maniera precisa nelle sue difese che si trattava di un cane diverso, dato che aveva concentrato tutte le sue argomentazioni con specifico riferimento ad un differente profilo inerente il legittimo acquisto da parte sua della proprietà dell'animale di affezione (indipendentemente dal fatto che esso fosse stato di proprietà di altri), avendo rispettato tutta la normativa del settore in tema di cani smarriti puntualmente seguita. L'appellante assume che tale affermazione del Tribunale è, a suo avviso, del tutto errata dato che non era certamente onere suo, a fronte della pretesa articolata da YYY, dimostrare che il cane (...) non si identificava con il cane (...) spettando, al contrario, all'appellato, che aveva adito il Tribunale, dimostrare che il cane da lui smarrito, del quale sarebbe stato proprietario, era il cane rinvenuto da lei. Rileva, ancora, di aver, comunque, costantemente contestato che YYY fosse riuscito a provare di essere proprietario del cagnolino in questione, avendo più volte ribadito, sia in sede di procedura per l'accertamento tecnico preventivo, che nelle proprie difese finali del giudizio di primo grado, come questi non lo avesse dotato come obbligatorio, di microchip, non lo avesse, conseguentemente mai iscritto all'anagrafe canina, e si fosse solo limitato a rendere una narrazione del tutto fantasiosa, certamente inidonea a comprovare a suo vantaggio la proprietà del cagnolino.

Con il secondo motivo di appello XXX censura la decisione anche nella parte in cui il Tribunale ha fatto, a suo avviso, erronea applicazione della previsione di cui all'art 2729 c.c., avendo fondato il giudizio di identità del cagnolino (...) da lei rinvenuto, con il cagnolino (...)



asseritamente smarrito da controparte, su elementi ritenuti gravi precisi e concordanti che, in realtà, non lo erano minimamente. Il Tribunale, infatti, sarebbe giunto a tale conclusione valorizzando la mancata specifica contestazione di XXX a riguardo, nonché aderendo alle conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo eseguito sul cane a lei affidato, quando, al contrario, nessuno di tali elementi era connotato da gravità e da concordanza nei termini di cui alla disposizione invocata.

Con il terzo motivo di impugnazione critica la sentenza anche nella parte in cui ha del tutto omissso di fare corretta applicazione dell'art 108 della Legge Regione Lombardia del 30 dicembre 2009 n 33 a detta del quale *“ la scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria o alla polizia locale territorialmente competenti L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla all'anagrafe canina”*.

A riguardo assume che correttamente il primo Giudice aveva accertato che YYY non aveva in alcun modo assolto a tale incumbente, non potendo essere considerata una rituale denuncia la dichiarazione da lui redatta a posteriori, solo nel mese di ottobre del 2014. XXX rileva al contempo che il Tribunale non aveva, peraltro, tratto da ciò le dovute conseguenze, al fine del rigetto delle pretese di controparte.

Con il quarto motivo di impugnazione critica la sentenza anche nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo ai fini della prova della proprietà del cane, non considerando, invece, come, a far tempo dalla data del 3 luglio 2012, per legge, i cani siano identificabili esclusivamente tramite microchip, con conseguente esclusione di qualsivoglia indagine genetica del tutto irrituale e contraria alla normativa. Rileva, ulteriormente, come il Tribunale abbia ricondotto la vicenda processuale nell'ambito del disposto di cui all'art 927 c.c. erroneamente equiparando un cane, animale senziente, ad un bene mobile. Così valutando il Giudice non avrebbe considerato come, al contrario, la disposizione indicata non sia applicabile nell'ipotesi di smarrimento di un animale d'affezione e non ponga alcuna equiparazione di esso con una cosa mobile, esclusa dalla Legge Quadro del 1991 n 281 che all'art 2 ha previsto una disciplina del tutto peculiare in tema di acquisto della proprietà di un cane smarrito o abbandonato. Il Giudice, inoltre, non avrebbe neppure considerato come anche una legge regionale speciale possa derogare ad una prescrizione generale statale. Sul punto sottolinea la contraddittorietà dello stesso passaggio motivazione della decisione che, pur facendo riferimento alla previsione dell'art 927 c.c., ha dovuto riconoscere come parte di essa sia stata sostanzialmente modificata dato che, nell'ipotesi di smarrimento di un cane, esso deve essere consegnato da chi lo rinventa non già al Sindaco ma all'ASL.



Da ultimo sottolinea come la Legge 130 del 2008 abbia ratificato il Trattato di Lisbona che, all'art 13, tutela il benessere animale, utilizzando un' espressione chiaramente significativa del riconoscimento, fatto anche in tale sede, della natura di essere senziente del cane, animale di affezione non equiparabile ad una semplice cosa mobile.

Con il quinto motivo di appello XXX contesta, infine, l'ammissibilità dell'ATP che ha concluso per la sicura identità del cane (...) con il cane (...) richiamando le censure già svolte in sede di osservazioni dal proprio consulente di parte.

Tutto ciò premesso la Corte osserva quanto segue.

Deve essere certamente disatteso il primo motivo di appello in precedenza esposto. A riguardo si osserva, anzitutto, che il Tribunale ha correttamente rilevato come XXX, a fronte della domanda di YYY di restituzione del cane al suo legittimo e originario proprietario, nell'ambito di tutte le sue difese, non avesse mai messo in discussione che YYY fosse il proprietario originario del cagnolino meticcio rinvenuto da sua madre vagante per strada la mattina del 15 agosto 2014. A riguardo il primo Giudice ha osservato che detta parte non aveva svolto tale contestazione *“affermando ad esempio espressamente che il cane in suo possesso, da lei chiamato (...), fosse un cane diverso da quello smarrito dal YYY, ma ha affermato di averne acquisito comunque la proprietà, avendo rispettato pienamente la procedura di settore dettata dalla normativa regionale della Regione Lombardia, e di averne ottenuto l'affido in ossequio alle predette norme”*.

Il primo Giudice sul punto ha, infatti, evidenziato come tutte le difese della stessa si fossero articolate nel senso di sottolineare la differenza di condotta posta in essere da lei rispetto a quella di controparte, dal momento che, a suo avviso, controparte non avrebbe potuto avere in restituzione il cane da lui preteso, avendone perso il diritto, dato che non aveva seguito le procedure obbligatorie previste per legge per tale fine, ai sensi della Legge Regione Lombardia n 33 del 30 dicembre 2009. In particolare XXX ha, infatti, sottolineato come questi non avesse mai munito il cagnolino smarrito di microchip, integrante una sorta di “prova legale” della proprietà, non lo avesse denunciato entro sette giorni dallo smarrimento, e non lo avesse, tanto meno, iscritto all'anagrafe canina, quando, al contrario, l'appellante aveva rispettato tutta la procedura amministrativa che prevedeva: la consegna del cane vagante al canile sanitario, l'eventuale richiesta di affido provvisorio di esso dopo dieci giorni e, al termine del periodo di affidamento provvisorio di sessanta giorni, previsto per i cani abbandonati, il suo affido definitivo all'istante, che ne sarebbe, pertanto, divenuta proprietaria a tutti gli effetti, previo inserimento di micro chip e di sua iscrizione all'anagrafe canina, garantendo tali passaggi



l'acquisto incontestabile della proprietà del cane indipendentemente dallo stato giuridico pregresso del medesimo.

Orbene, a conferma della correttezza della valutazione del tutto condivisibile, sul punto fatta dal Tribunale che, si ripete, ha ritenuto non specificatamente contestata da XXX la circostanza secondo la quale YYY fosse l'originario proprietario di un piccolo cane meticcio da lui smarrito e rinvenuto da XXX, appaiono significativi ripetuti passaggi degli atti difensivi della difesa dell'odierna appellante.

Si osserva, infatti, che, fin dalla sua comparsa di costituzione nel giudizio instaurato inizialmente con rito sommario di cognizione da YYY, che in tale sede lamentava lo smarrimento del proprio cane meticcio a lui regalato dalla fidanzata del figlio nel 2013, a suo avviso da identificarsi, anche all'esito dell'ATP già espletato, nel cagnolino rinvenuto nello stesso periodo della scomparsa, da controparte, XXX, prendendo necessariamente posizione con riguardo a tali allegazioni, non contestava siffatte affermazioni, né tanto meno il titolo in virtù del quale questi aveva ricevuto il cagnolino nella sua disponibilità. La stessa, infatti, assumeva solo il rigoroso rispetto da parte sua della procedura amministrativa prevista in tema di cani vaganti, e censurava l'applicabilità della previsione di cui all'art 927 c.c. in materia di recupero di un bene mobile inizialmente smarrito, esprimendo una linea difensiva sul presupposto stesso che il cane in contesa, fosse pervenuto legalmente a lei e non potesse essere, pertanto, in alcun modo restituito, avendone perso la precedente originaria proprietà, al reclamante.

Allo stesso modo XXX, anche nel proprio atto introduttivo nel giudizio di cognizione ordinaria di primo grado poi riunito, ribadiva identico concetto, affermando il proprio buon diritto in relazione all'acquisita proprietà del cagnolino rinvenuto, in virtù della normativa di settore, e evidenziava al contempo come controparte avesse, invece, omesso di rispettare la tempistica prevista dalla stessa per il reclamo del cane smarrito, tenuto, tra l'altro, a suo avviso, da YYY in modo del tutto trascurato, tanto da averlo esposto al rischio di incidenti stradali, lasciandolo vagare da solo.

Ed, ancora, nella memoria di cui all'art 183 comma sesto nr 1 c.p.c., ultimo momento utile per svolgere eventuali contestazioni delle opposte allegazioni, risulta che XXX nuovamente non censurava l'assunto secondo il quale YYY fosse stato originario proprietario del cane di nome (...), da lui smarrito, ma, al contrario, sottolineava come nel detenere tale animale, che lamentava di aver perso, questi si fosse comportato in maniera non consona alla condotta del buon proprietario, dal momento che, se il cane da lei trovato era lo stesso, risultava evidente come il suo originario proprietario lo avesse trascurato e lasciato vagabondare per i campi, omettendo addirittura di



denunciarne la scomparsa e di fargli apporre il microchip, secondo modalità significative di un sostanziale disinteresse per l'animale di affezione da questi in precedenza posseduto.

Orbene, risulta evidente che, così argomentando, l'appellante ha, svolto difese incompatibili con la tesi tardivamente articolata, inerente ad una puntuale contestazione da parte sua in ordine all'originaria proprietà del cane in capo a controparte, (da questi in ipotesi solo temporaneamente accolto in casa), avendo circoscritto il tema del contendere a quello da lei ritenuto fondamentale, relativo al rispetto da parte della stessa XXX, diversamente da quanto fatto da YYY, della procedura per l'acquisto rituale di un cane vagante, con conseguente venir meno di qualsivoglia pregresso diritto sullo stesso animale di affezione da parte dell'appellato, che non lo avrebbe potuto ottenere in restituzione, non avendo a sua volta seguito la procedura prevista per tale incombente.

A ulteriore conferma di tale lettura si deve richiamare la stessa censura articolata dall'appellante all'art 927 c.c, a suo avviso non applicabile nel caso di specie, non già in quanto detta norma presupporrebbe che la cosa mobile smarrita fosse in precedenza del soggetto che la chiede in restituzione, ma in quanto questi se anche ne fosse stato il proprietario, non la potrebbe riottenere non avendo seguito la necessaria procedura prevista dalle disposizioni speciali e non essendo, inoltre, il cane un bene mobile

Per completezza, si deve sottolineare, ulteriormente, come non possano essere considerate pertinenti, a sostegno del motivo di appello in esame, le argomentazioni sviluppate dall'appellante nel presente giudizio nella parte in cui ha richiamato quanto da lei asserito, sia nella memoria depositata nell'ambito del giudizio di atp, sia quanto sostenuto nelle difese conclusive di primo grado nelle quali avrebbe contestato il profilo in questione. E', infatti, sufficiente considerare come il tema del contendere e, quindi, l'oggetto della contestazione, debba essere definito all'esito delle allegazioni svolte nell'ambito del giudizio contenzioso entro e non oltre la prima memoria di cui all'art 183 comma VI nr 1 c.p.c., perché risulti evidente come qualsivoglia contestazione relativa alla qualità di proprietario originario del cagnolino di YYY formulata dall'appellante prima del giudizio di merito 8in sede di a.t.p.) ovvero in un momento successivo al maturare dei termini di cui all'art 183 comma VI c.p.c. nr.1, sia del tutto tardiva e, pertanto, inconferente.

All'esito delle valutazioni esposte consegue, quindi, il rigetto del primo motivo di impugnazione, dovendosi ritenere circoscritto il tema del contendere esclusivamente alla valutazione in ordine alla correttezza o meno delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, all'esito del giudizio, circa l'identità o meno del cagnolino (...), con il cagnolino (...) anche alla luce dell'accertamento



tecnico preventivo, e, in caso di risposta positiva sul punto, circa la sussistenza o meno del diritto dell'una o dell'altra parte ad ottenerne la restituzione ovvero in alternativa, di mantenerne la proprietà.

Con il secondo motivo di appello XXX censura la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto accertata l'identità del cagnolino (...) con il cagnolino (...), su base indiziaria, avendo valorizzato sul punto due elementi valutati in sentenza tra di loro convergenti e connotati da serietà e da gravità, che in realtà ne sarebbero, a suo avviso, del tutto privi, costituiti, sia dall'esito dell'ATP, che dall'omessa contestazione di XXX circa l'identità del cagnolino (...) con il cagnolino (...). Poiché detta censura risulta priva di autonomia, in quanto si fonda da un lato sulla lamentata violazione del principio di cui all'art 115 c.p.c., già esaminato, e, dall'altro, sulla prospettata inammissibilità dell'atp, che il Tribunale, secondo l'appellante, non avrebbe mai dovuto disporre in quanto eseguito in violazione di legge, e che, risulterebbe comunque nel merito inattendibile, la Corte ritiene opportuno procedere all'esame congiunto del terzo, del quarto e del quinto motivo di appello in quanto tra di loro strettamente connessi, l'esito dei quali consente di valutare l'esistenza o meno delle presunzioni gravi precise e concordanti, censurate con il secondo motivo di gravame.

Parte appellante assume, con i motivi indicati, che del tutto erroneamente il Tribunale ha disposto comunque la restituzione del cane a controparte, avendo omesso di valutare come tale restituzione fosse impedita dalla normativa di settore richiamata dalla difesa di XXX.

In particolare il Tribunale non avrebbe considerato come YYY non abbia rispettato la previsione dell'art 108 Legge Regione Lombardia n 33 del 2009, che stabilisce la procedura da seguire per ottenere la restituzione di un animale smarrito, avrebbe, quindi, erroneamente disposto un atp inammissibile, in quanto in violazione della Legge Quadro del 1991 n 281,ed, infine, avrebbe fondato, ancora erroneamente, l'obbligo di restituzione a carico dell'appellante invocando la previsione dell'art 927 c.c. inapplicabile nei confronti di un animale d'affezione.

La Corte ritiene che nessuna delle censure esposte possa trovare accoglimento dal momento che le disposizioni richiamate, quanto a quelle estranee alla disciplina codicistica, non sono ai presenti fini dirimenti così come valutato correttamente in sentenza.

La previsione di cui all'art 108 della Legge Regione Lombardia del 2009 n 33, in vigore all'epoca, sancisce che *“la scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni al dipartimento di prevenzione veterinaria o alla polizia locale territorialmente competente. L'organo che riceve la denuncia di scomparsa deve registrarla all'anagrafe canina”*.



A fronte di tale prescrizione il Collegio ritiene, anzitutto, come già valutato dal Tribunale, di non poter considerare accertata la circostanza secondo la quale entro sette giorni dalla scomparsa, YYY abbia, all'epoca, presentato rituale denuncia di smarrimento del proprio cane, nel rispetto del disposto richiamato, ma di dover, diversamente dall'assunto della difesa di XXX, al contempo sottolineare come tale omissione, di rilievo puramente amministrativo, non abbia alcuna conseguenza ai presenti fini.

Dall'esame della dichiarazione di "denuncia" prodotta da YYY, al fine di dimostrare il rispetto da parte sua della previsione dell'art 108 Legge Regione Lombardia, citata, emerge, effettivamente, come detto atto non possa essere considerato tale per una serie di motivi, evidenziando tutta una serie di anomalie che lo rendono del tutto generico e inidoneo a valere come vera e propria denuncia di smarrimento presentata tempestivamente.

Si osserva, infatti, che, a fronte di una dichiarazione manoscritta, datata 8 ottobre 2014, redatta dallo stesso YYY e da questi consegnata in pari data presso il Comando della Polizia Locale di Cisliano, come attestato dal timbro di ricevuta apposto sulla copia in atti, peraltro privo di qualsivoglia sigla del ricevente, e senza che, nell'occasione venisse redatto un verbale di ricezione della stessa, nella quale l'appellato riferiva di aver segnalato il 16 agosto precedente all'agente di P.L. Salvatore Mautone, la sottrazione ovvero lo smarrimento del proprio cagnolino con collarino rosso, senza microchip, la sua difesa ha prodotto nel giudizio di primo grado anche una relazione di servizio a firma dell'Agente indicato.

In essa, riportante la data del 28 ottobre 2014 ancora successiva, avente ad oggetto: smarrimento cane, reclamante YYY, "riferiti oralmente" l'Agente, esponeva che *"lo scrivente in servizio di centrale il giorno 18 agosto 2014 alle ore 10,00 interveniva d'ufficio in Cisliano Comando di P.L. per quanto all'oggetto. Veniva informato dal reclamante sig.YYY Paolo (sopra generalizzato) di....Preso atto di quanto riferito,l'operante forniva alla parte i dati relativi all'intervento. Il signor YYY Paolo nella data e nel giorno sopraindicati si recava negli Uffici del comando d'Intestazione per denunciare la scomparsa di un cagnolino di taglia medio piccola di nome (...), razza Pintcher color marroncino avente un collarino rosso, il cane in oggetto come dichiarato dal denunciante, non risultava essere iscritto all'anagrafe canina e pertanto privo di microchip"*.

Orbene, diversamente da come argomentato sul punto dalla difesa di parte appellata, detta relazione di servizio non può essere letta come conferma dell'assunto secondo il quale effettivamente il 16 agosto ovvero il 18 agosto YYY aveva presentato rituale denuncia di scomparsa o di sottrazione del suo cane. E', infatti, sufficiente considerare il contrasto delle date riportate nella



relazione di servizio (18 agosto 2014) e quella indicata nella denuncia dell' 8 ottobre 2014 (16 agosto 2014) , neppur richiamata nella prima ad essa ampiamente successiva, l'esposizione del tutto oscura di quanto in essa riferito, con specifico riguardo alle modalità attraverso le quali l'agente avrebbe avuto il 28 ottobre un esatto ricordo del fatto, relativo alla presenza innanzi a lui del denunciante il 18 agosto, non comprendendosi dal testo se, invece, tale ricordo temporale fosse stato solamente riferito a posteriori dal denunciante in virtù di una ricostruzione fatta a distanza di tempo sulla base di quanto a lui raccontato verbalmente, non si sa quando rispetto alla data del 28 ottobre 2014 (data della relazione di servizio) , dal denunciante stesso, perché risulti di chiara evidenza la sostanziale irrilevanza della relazione in esame.

Se oltre a ciò si considera come detta "denuncia verbale" asseritamente avvenuta il 18 agosto non risulti in alcun modo registrata all'epoca della sua presentazione, ma solo sia stata attestata esistente a distanza di mesi, risulta ancor più evidente l'assoluta genericità e inconferenza di essa, non supportata da alcun elemento ulteriore con specifico riguardo alla data esatta nella quale gli accadimenti in essa riportati sarebbero stati comunicati ed esplicitati in forma di denuncia e non già di mera segnalazione o di racconto.

Se, dunque, si deve condividere la valutazione del Tribunale che ha ritenuto che entro il termine di sette giorni dalla scomparsa nessuna rituale denuncia di smarrimento sia stata presentata da YYY, con conseguente violazione da parte sua del disposto di cui all'art 108, essendosi questi formalmente attivatosi solo nel mese di ottobre 2014, ritiene, peraltro la Corte che da tale omissione non conseguano certamente le implicazioni prospettate dall'appellante, consistenti nella perdita di qualsivoglia diritto alla restituzione del cane in favore di YYY e nell'impossibilità per il medesimo di provare l'identità del cane da lui smarrito con il cagnolino nel possesso di XXX.

A detta di parte appellante, l'evoluzione normativa sviluppatasi in tema, come confermato anche da alcune sentenze di merito, nonché dagli stessi interventi della Corte Costituzionale, attesterebbe oltre ogni dubbio, come il Legislatore abbia prestato crescente e particolare attenzione alla tutela degli animali di affezione, come sono indubbiamente i cani, non riconducibili nella categoria delle cose mobili, e, quindi, nella previsione di cui all'art 927 c.c.. In particolare il Legislatore avrebbe introdotto una regolamentazione speciale, imponendo quale unico mezzo di prova ammissibile per attestare l'identità di un cane, e per il valido acquisto della proprietà dello stesso, l'inserimento del microchip e la sua iscrizione all'anagrafe canina, entrambi integranti una sorta di prova legale che non consente il ricorso a mezzi di prova alternativi in loro assenza.



La prospettazione indicata, riproposta in sede di impugnazione, non può trovare accoglimento, dovendosi sul punto condividere la motivazione svolta nella sentenza censurata, anche all'esito dell'esame della normativa richiamata da XXX a sostegno delle sue argomentazioni.

La Legge Quadro n 281 del 1991, in *“materia di animali di affezione e prevenzione al randagismo”* all' art 2 comma 5 prevede che: *“i cani vaganti sono tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'art 4 devono essere tatuati, se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia,l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili”*.

Con pronuncia nr 123 del 1992 la Corte Costituzionale, giudicando non fondata la questione di costituzionalità della Legge Quadro, sollevata dalla Regione Lombardia, che lamentava la violazione degli artt 117 e 118 Cost. da parte dell'art 2 ,comma quinto, dal momento che detta disposizione stabiliva il termine di sessanta giorni trascorso il quale se un cane vagante non tatuato catturato non viene reclamato, può essere ceduto a privati, e ad un'associazione protezionistica, affermava che *“in ordine al quinto comma dell'art 2 deve ritenersi che esso, dettando la condizione il cui verificarsi integra la derelictio del cane,attenga alla materia dei rapporti di diritto privato, in relazione ai quali sussista l'esigenza che la legge statale assicuri una sostanziale uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale”*

Con pronuncia nr 193 del 2013, sempre della Corte Costituzionale, la stessa decidendo sull'eccezione sollevata dalla Regione Veneto che aveva sostenuto che l'identificazione di un cane potesse avvenire anche attraverso il tatuaggio e non solo tramite microchip, ha affermato che *“in palese contrasto con l'art 4, 1 comma del regolamento del parlamento europeo e del consiglio 998/2003 del 26 maggio 2003 (regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/Cee del consiglio).La norma comunitaria,infatti, prevede che, dopo un periodo transitorio (di otto anni) nel corso del quale sono consentiti quali mezzi di identificazione dei cani sia il tatuaggio sia il sistema elettronico di identificazione (cosiddetto microchip), a decorrere dal 3 luglio 2012 i cani si identificano solo con il microchip”*.

Il Regolamento n 2 del 2008 della Regione Lombardia di attuazione della L.R. 16 del 20 luglio 2006, all'art 27 comma primo, prevede che:*“ai fin del presente regolamento per cessione s'intende il trasferimento della proprietà dell'animale.Un cane ospitato presso un canile sanitario o rifugio può essere ceduto trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento,fatti salvi i diversi*



*termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento.*” Al secondo comma, quindi, sancisce che “*per affido temporaneo s’intende la temporanea concessione in detenzione dell’animale sino al sessantesimo giorno dal ritrovamento. L’affido temporaneo termina con la cessione o con la restituzione al canile.*”.

Con Legge 130 del 2008 è stato, quindi, ratificato il Trattato di Lisbona che all’art 13 prevede che “*l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti*”.

Da ultimo la Legge Regione Lombardia n 33 del 2009 all’epoca in vigore, all’art 108 ribadisce l’obbligo di denuncia del cane smarrito entro sette giorni dalla sua scomparsa.

Così richiamate le normative invocate dalla difesa dell’appellante, la Corte ritiene che la lettura coordinata delle stesse evidenze indubbiamente una particolare attenzione da parte del Legislatore nei riguardi degli animali di affezione, definiti animali senzienti, anche ai fini della prevenzione di fenomeni di randagismo, con tutte le implicazioni anche di ordine sanitario che essi comportano, senza, peraltro, che tali discipline possano essere lette come idonee ad abrogare ovvero a modificare nella sostanza la normativa codicistica che, anzi risulta espressamente essere fatta salva.

Ed, infatti, se indubbiamente le statuizioni della Corte Costituzionale richiamate hanno ribadito come la disciplina delle tempistiche che determinano la *derelictio* di un animale abbandonato e la sua successiva cessione in proprietà a chi ne abbia richiesto l’affido definitivo, siano di competenza statale, e, pertanto, non rientrino nella competenza delle Regioni, si deve al contempo evidenziare come la stessa Legge regionale e il relativo regolamento richiamato da parte appellante, proprio nel rispetto di tali enunciati, abbia espressamente previsto, all’art 27, come il cane abbandonato possa essere ceduto trascorsi almeno sessanta giorni dal momento del ritrovamento “*fatti salvi i diversi termini previsti dal codice civile in caso di smarrimento*”.

Consegue a ciò come occorra estendere l’esame, come fatto dal Tribunale, non solo alle disposizioni richiamate in precedenza, ma, anche a quelle contenute nel codice civile al fine di verificare se, come censurato dall’appellante e come invece affermato in sentenza, siano individuabili delle prescrizioni codicistiche applicabili nel caso in oggetto ovvero, se, non esistendone, si debba far riferimento esclusivo alle previsioni citate, peraltro, rivolte in via prioritaria alla repressione del fenomeno del randagismo.

Orbene, diversamente da come argomentato da XXX, la previsione che stabilisce, all’esito dell’intervento della Corte Costituzionale, che l’unico strumento idoneo per identificare un



cane è costituito dall'inserimento del microchip e non più anche dal tatuaggio, a far tempo dal 3 luglio 2012, deve essere letto nel contesto nel quale tale pronuncia è stata emessa. La Consulta, infatti, non si è pronunciata, nell'occasione, nell'ambito di un contrasto insorto tra privati con riguardo ai modi di acquisto della proprietà di un cane vagante, e all'individuazione della norma da applicare, ma ha statuito in relazione ad una problematica del tutto distinta, inerente la necessità di una disciplina uniforme a livello europeo in tema di identificazione dei cani stessi, di rilievo amministrativo per prevenire il fenomeno del randagismo con tutte le gravi implicazioni anche sanitarie che ne derivano. Ed, infatti, la Legge Quadro interessata da tale intervento, come ben chiarito dallo stesso titolo, attiene alla materia degli animali di affezione e alla prevenzione del fenomeno del randagismo. Appare, invero, evidente come il tema dell'identificazione del cane mediante microchip debba essere, pertanto, inquadrato facendo riferimento alle finalità che lo strumento adottato intende perseguire, cioè, si ripete, la prevenzione del randagismo e l'immediata identificazione del cane (in termini anche sentenza della Corte Costituzionale n 277 del 2019 ).

Non a caso, infatti, anche la normativa regionale prevede, nell'ipotesi di mancata iscrizione del cane all'anagrafe istituita, solo sanzioni di natura amministrativa, ma nulla statuisce, né lo potrebbe fare, in ordine all'eventuale contrasto che possa insorgere tra privati circa il diritto di trattenere presso di sé l'animale abbandonato o smarrito che sia o meno munito di microchip ovvero iscritto all'anagrafe canina.

La Legge Regione Lombardia del 2009 ha, infatti, quale chiaro tema e finalità quelli di disciplinare e regolamentare i canili e prevenire il fenomeno indicato, e non già di innovare con riguardo alle modalità di acquisto della proprietà del cane stesso, rispetto a eventuali norme del codice civile, come confermato dallo stesso Regolamento nr 2 del 2008 che, all'art 27, disciplinando la procedura per l'affido provvisorio e definitivo del cane fa comunque, salve le disposizioni del codice civile stesso.

Importanti implicazioni conseguono a tali precisazioni, dato che occorre verificare, attese le censure mosse dalla difesa appellante, se, come da lei prospettato a critica della sentenza impugnata, nessuna norma del codice civile, diversamente da come affermato in sentenza, possa essere invocata nella vicenda processuale in esame, che, si ripete, attiene ad una controversia tra privati sulla proprietà del piccolo cane, pacificamente non fatto oggetto di denuncia da parte dell'appellato, né da questi munito di microchip, ovvero di iscrizione all'anagrafe canina

La Corte ritiene che, anche sul punto, correttamente il Tribunale abbia fatto applicazione della previsione di cui all'art 927 c.c.



Si osserva, anzitutto, che detta disposizione si trova collocata nell'ambito della sezione I intitolata "dell'occupazione e dell'invenzione" di cui al capo III del codice civile, intitolato "dei modi di acquisto della proprietà" che all'art 922 c.c. precisa *"la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione per effetto di contratti per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge"*.

L'art 927 c.c. rubricato *"cose ritrovate"* stabilisce, quindi, che *"chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e se non lo conosce deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata indicando le circostanze del ritrovamento"*. Il successivo art 929 c.c. rubricato *"acquisto della proprietà della cosa ritrovata"* prevede che *"trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario la cosa, oppure il suo prezzo se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse"*.

Orbene, parte appellante, al fine di corroborare l'assunto secondo il quale in alcun modo sarebbe individuabile nel codice civile una norma applicabile alla fattispecie in esame, prospetta la tesi secondo la quale la disposizione dell'art 927 c.c., a differenza di quelle che la precedono, non sarebbe in alcun modo invocabile con riguardo alla smarrimento di un animale d'affezione, dal momento che essa disciplina esclusivamente l'ipotesi di smarrimento di una cosa mobile inanimata, ad esempio lo smarrimento di un collare del cane ma non del cane stesso).

A sostegno di tale assunto richiama, sia la normativa in tema di tutela dell'animale d'affezione, già esaminata, che ha valorizzato tale categoria, sia altre disposizioni della stessa sezione del codice civile e, in particolare, quelle in tema di occupazione, alcune delle quali espressamente inerenti ad alcune categorie di animali.

Conseguirebbe a ciò, pertanto, ad avviso dell'appellante, come in alcun modo si possa richiamare, come invece fatto erroneamente dal Tribunale, la previsione dell'art 927 c.c. non essendo qualificabile l'animale d'affezione come cosa mobile, dato che esso è stato espressamente riconosciuto quale essere senziente, secondo la definizione data dalla Legge del 2008.

La prospettazione indicata non può trovare accoglimento all'esito delle valutazioni che seguono.

L'art 923 c.c., in tema di cose suscettibili di occupazione, dopo aver affermato al primo comma che *"le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione."* Al secondo comma aggiunge *"tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di"*



*pesca*”. Tale distinzione appare già da sola significativa sotto il profilo sistematico in quanto distingue nell’ambito del *genus* cose mobili la sottocategoria cose abbandonate e animali che formano oggetto di caccia e di pesca, evidentemente intendendo dire come anche detti animali (selvatici) siano da classificare come cose mobili, per quanto animate, non essendo cose solo gli oggetti inanimati, come in tesi prospettato.

Ciò premesso, si rileva, ancora, che la costante giurisprudenza di Legittimità, sia penale che civile, pur dando conto dell’evoluzione normativa sul tema e della crescente sensibilità sociale sviluppatasi nei riguardi degli animali di affezione, ha ribadito nel tempo come il cane, per quanto essere senziente e meritevole di attenzione, resti, comunque, ai fini normativi, una cosa mobile, senza che ciò implichi in alcun modo un disvalore di esso.

In particolare si è affermato che “in tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia, o d’affezione, per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificata a tutti gli effetti consumatore, così come va qualificato venditore, ai sensi del codice del consumo, chi, nell’esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto cosa mobile, in senso giuridico, costituisce bene di consumo. Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell’art 132 c.cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto” (Cass. sez. II, 25 settembre 2018, 22728;).

La decisione citata, svolgendo una argomentata analisi del concetto di bene giuridico e di cosa nell’ambito dell’ordinamento, non ha mancato di evidenziare come con il concetto di “bene” nel mondo del diritto si intenda far riferimento all’oggetto della tutela giuridica. La Corte di Legittimità osserva, infatti, che *“un bene può essere tutelato dal diritto nell’interesse generale della collettività e, quindi, a prescindere dal riconoscimento a taluno di un diritto soggettivo su di esso (si tratta, essenzialmente, della tutela apprestata dal diritto pubblico, tutela che taluna dottrina denomina obiettiva) Nel campo del diritto privato, tuttavia, per “bene” si intende l’”oggetto” di un diritto soggettivo, o di situazioni giuridiche soggettive; in tal caso il bene, quale “oggetto” del diritto, costituisce il correlato logico-giuridico del “soggetto” del diritto medesimo. Il codice civile all’art 810 c.c. fornisce la nozione di beni, definendoli come le cose che possono formare oggetto di diritti...La cosa intesa come una qualsiasi porzione del mondo esterno, è di per sé un’entità naturale, pregiuridica, essa diventa bene giuridico quando, per il fatto di essere suscettibile di utilizzazione da parte dell’uomo e di assumere valore economico, viene presa in considerazione dal diritto, sì da divenire oggetto di rapporti giuridici. In questo senso non tutte le cose sono beni per il diritto, tali non*



*potendo essere le cose inaccessibili e le res communes omnium.....Nonostante che dal punto di vista naturalistico il concetto di cosa non coincida con quello di bene, nel diritto positivo i due concetti vengono fatti coincidere. Il codice civile, infatti, come si è veduto, identifica beni con le cose che possono formare oggetto di diritti e, comunque, utilizza i termini beni e cose in modo promiscuo. Per questo la dottrina, sulla scia della tradizione romanistica, distingue tra beni e cose materiali (res corporales) e beni o cose immateriali (res incorporales).Nel campo dell'esperienza giuridica vanno considerati come cose anche gli esseri viventi suscettibili di utilizzazione da parte dell'uomo: non solo i vegetali ma anche gli animali.”.* La Corte di Legittimità, dopo aver ribadito la natura di esseri senzienti degli animali, distinti tra animali da reddito e animali da compagnia, e dopo aver dato atto della crescente sensibilità del Legislatore per questi ultimi, attestata dalla Legge Quadro del 1991 n 281, nonché dalla Legge 201 del 2010 di ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ha, quindi, sottolineato come detta disciplina pubblicistica non renda comunque gli animali da affezione titolari di diritti, in quanto privi di capacità giuridica, potendo essere solo beneficiari della tutela apprestata dal diritto e non titolari di un diritto alla tutela giuridica. La Corte, ha, pertanto, conclusivamente, ribadito come *“la comune espressione diritti degli animali va intesa in senso atecnico, agiuridico, con essa intendendosi riferire, non già alla inconfigurabile titolarità di diritti soggettivi da parte degli animali, ma al complesso della tutela giuridica che il diritto pubblico appresta in difesa di quegli esseri viventi”* affermando come indubbiamente tutti gli animali rientrano nella categoria delle cose mobili che possono costituire oggetto di diritti reali (artt 812,816,820,923,924,925,926,994, etc) ovvero di rapporti negoziali (in termini anche Cass. sez. III, 3 agosto,2001, 10679; che ha chiarito come la disciplina introdotta dalla legge quadro non miri con l'iscrizione all'anagrafe canina a creare una nuova categoria di beni mobili registrati, avendo essa mero valore amministrativo).

Ed, ancora, analoghi principi risultano essere stati ribaditi dalla giurisprudenza di Legittimità penale. Essa, infatti, dopo aver richiamato, ancora in decisioni recentissime (Cass.sez. III, sentenza 14 novembre 2019-29 maggio 2020, nr 16480;) la legislazione internazionale e quella interna a tutela degli animali (Legge Quadro del 1991 e L 473 del 1993 e, soprattutto, Legge 20 luglio 2004, nr 189, Legge 201 del 2010;) ha confermato come, anche con riguardo all'animale d'affezione, non si giustifichino deroghe alla normativa generale in tema di sequestro preventivo. In particolare ha affermato come, anche nel caso di sequestro di alcuni cani, nell'ambito di un procedimento penale per violazione della previsione di cui all'art 727 c.p. comma secondo, non si giustifichi deroga di sorta alla normativa generale, in considerazione del fatto che nelle more della decisione finale (che può intervenire a distanza di tempo) essi si possano affezionare a chi li ha avuti in affido provvisorio, non essendo



possibile disporre da subito un loro affido definitivo prima di una condanna definitiva dell'indagato e della conseguente pronuncia di confisca con il venir meno del suo diritto di proprietà sul cane. Anche nell'occasione la Corte di Legittimità, dopo aver dato atto dell'indubbia maggior attenzione mostrata dal Legislatore alla realtà degli animali di affezione, ampliandone la tutela anche in sede penale, in via diretta *“nella convinzione che il maltrattamento è comportamento contro altro essere vivente”*, ha escluso che l'eventualità di una interruzione, all'esito del giudizio penale con assoluzione dell'indagato, del legame affettivo che si sia venuto a creare con l'animale d'affezione da parte del soggetto che lo abbia avuto in affidamento provvisorio, possa giustificare deroghe sul punto *“posto che il medesimo discorso può legittimamente valere anche al contrario, essendo parimenti ingiusto che non venga ripristinato il rapporto tra l'animale e il suo proprietario, qualora questi, all'esito del giudizio, venga riconosciuto estraneo agli addebiti a suo carico inizialmente formulati”* (in termini sulla equiparazione dell'animale d'affezione alla cosa mobile anche Cass. penale, sez. II, 5 febbraio 2013,18749;Cass. penale, sez.V, 11 ottobre 2011,231; Cass.penale, sez.I, 25 gennaio 1995,373;).

Se, dunque, alcuna disposizione può giustificare l'inapplicabilità al caso di specie della previsione di cui all'art 927 c.c. in tema di restituzione di cose mobili smarrite, rientrando in tale nozione anche gli animali d'affezione, importanti implicazioni derivano da tale conclusione.

Ed, invero, si deve affermare, diversamente da come censurato dall'appellante, che non è ravvisabile alcun divieto che impedisce che il soggetto che assuma di essere proprietario del cane da lui smarrito e rinvenuto da altri ne possa provare l'identità con ogni mezzo, ivi compreso il ricorso ad indagini di natura genetica, non ostando a ciò, come invece prospettato nell'impugnazione, un inammissibile principio di tipicità della prova, costituita esclusivamente solo dall'apposizione di un micro chip ovvero dall'iscrizione del cane all'anagrafe canina, integrando essi profili di rilievo esclusivamente amministrativo, che non possono rilevare in sede civile quali prove legali, creando, tanto meno, una nuova categoria di beni mobili registrati.

Al contempo, stante l'operatività della previsione di cui all'art 927 c.c. e delle norme seguenti, si deve affermare che il proprietario che abbia smarrito il proprio cane ben possa riottenerne la disponibilità, purchè rispetti la disposizione indicata, che prevede la sua iniziativa entro l'anno dallo smarrimento, a prescindere dalla circostanza che il proprietario stesso non abbia eventualmente presentato tempestiva denuncia dello smarrimento nei termini di sette giorni dalla sua scomparsa, ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni di natura esclusivamente amministrativa in precedenza richiamate.



La verifica di tali enunciati, applicati nella decisione impugnata, comporta, ad avviso di questa Corte, il rigetto di tutti gli ulteriori motivi di appello esposti in epigrafe.

La sicura identità del cane (...) con quella del cane (...) emerge, infatti, da una serie univoca di emergenze costituite sia, come in precedenza esaminato, dalla linea difensiva assunta da XXX in primo grado, sia dagli esiti dell'esperito accertamento tecnico preventivo certamente ammissibile e pienamente condivisibile nel merito, sia all'esito di una serie significativa di coincidenze e di ulteriori emergenze.

Procedendo all'esame di queste ultime si deve evidenziare, non solo come la scomparsa del cagnolino (...) e il rinvenimento del cagnolino (...) siano intervenuti quasi contestualmente, in un luogo distante pochi km dall'abitazione di YYY, ma anche come il cagnolino rinvenuto dall'appellante si presentasse privo di microchip, di sesso maschile, di circa un anno di età, in buone condizioni di salute, e con collarino antipulci (come descritto al momento del suo ingresso al canile sanitario) esattamente come è stato descritto ad ottobre 2014 il cagnolino smarrito da YYY nella "segnalazione" depositata presso gli Uffici della polizia Locale in data 8 ottobre 2014.

Si deve, quindi, rilevare come il cane rinvenuto dall'appellante avesse fin da subito manifestato, come descritto nella relazione del canile, vivacità e bisogno di attenzione e di contatto, secondo una condotta difficilmente compatibile con la condizione di un cane in stato da tempo di abbandono ovvero che abbia avuto esperienze negative da parte di persone in precedenza venute a contatto con lui.

Sempre con riguardo all'individuazione degli elementi indiziari si deve, ancora osservare come sia pacifica tra le parti anche la circostanza secondo la quale XXX, per quanto più volte sollecitata sia dal difensore dell'appellato, che dallo stesso responsabile del canile sanitario, si sia costantemente rifiutata, senza addurre ragione di sorta, nemmeno indirettamente esplicitata, di far incontrare il cagnolino da lei ricevuto in affido con l'appellato, anche solo per un suo sommario riconoscimento e per valutare, anche solo, le reazioni del piccolo animale a breve distanza dalla data del suo ritrovamento, secondo modalità poco comprensibili, con una condotta di buona fede.

Se, dunque, già le emergenze esposte appaiono indicative di una assai verosimile identità del cane (...) con il cagnolino (...), atteso il contesto ambientale nel quale è avvenuto sia il rinvenimento del primo che la scomparsa del secondo, in zone assai prossime tra loro, e anche a prescindere dall'ulteriore rilievo che il cane in questione presentava caratteristiche di dimensioni, di statura, di sesso e di colorazione specifiche, (descritto come un meticcio marroncino di razza Pinscher) tali da rendere poco probabile la presenza su un territorio assai circoscritto, in quel periodo di due cani



quasi identici, si deve rilevare, come anche correttamente valutato dal Tribunale, le conclusioni assolutamente dirimenti raggiunte dall'espletato ATP.

L'indagine svolta ha, infatti, consentito di acclarare con assoluta sicurezza l'identità del cane (...) con il cane (...), avendo l'esperto, all'esito del confronto tra campioni di saliva prelevati dal cagnolino affidato in via definitiva a XXX e i campioni repertati dai prelievi eseguiti presso l'abitazione dell'appellato, su un giocattolo utilizzato per giocare dal cane, la sicura corrispondenza del DNA salivare del cane (...) con il profilo genetico estratto dal campione G2 (giocattolo del cane) con riguardo a 15 dei 18 marcatori analizzati *“che ha consentito un confronto con il profilo genetico del cane ottenuto dall'analisi dei tamponi salivari”*.

A, riguardo, diversamente da come argomentato dall'appellante in modo specifico con il quinto motivo di censura, l'accertamento tecnico preventivo così svolto appare immune da qualsivoglia profilo di inutilizzabilità oltre che ammissibile (per le ragioni in precedenza esaminate).

La difesa di XXX ha criticato la sentenza assumendo l'inattendibilità delle conclusioni raggiunte dall'esperto genetista nominato in quanto questi non avrebbe provveduto a depositare in atti né i profili elettroforetici, né la prima tabella con i risultati ottenuti a partire dalla traccia, prima del prelievo del tampone dal cane (...), e ha, inoltre, censurato la decisione del consulente tecnico che avrebbe aperto i campioni G1 e G2, ad avviso dell'appellante, in violazione del contraddittorio senza convocazione dei CTP e dei difensori e senza verbalizzare le operazioni compiute con conseguente inattendibilità dei risultati finali.

La Corte ritiene che il motivo così esposto non possa trovare accoglimento, così come già valutato dal Tribunale. Si rileva, anzitutto, come la difesa non abbia svolto sul punto in alcun modo alcuna immediata eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo nel giudizio di primo grado ritualmente acquisito, con la conseguenza che la valutazione di esso deve essere eventualmente circoscritto al solo differente profilo della rilevanza delle conclusioni raggiunte in tale sede.

Orbene, sul punto, si osserva come le critiche mosse siano del tutto generiche. E', infatti, sufficiente evidenziare, come attestato dai verbali allegati all'accertamento tecnico preventivo, come tutte le operazioni si siano svolte previo avviso ai consulenti tecnici di parte che poi decidevano se partecipare o meno alle singole operazioni e come il consulente abbia analiticamente descritto le procedure e le metodiche seguite, ed abbia risposto alle osservazioni mosse sul suo operato, fornendo chiarimenti precisi sia in ordine alle metodiche applicate sia in relazione alle conclusioni raggiunte, con particolare riguardo alla maggior facilità di identificazione di un cane meticcio rispetto ad un cane con sicuro pedigree, (quale non era il cagnolino in esame) perché le critiche rinnovate anche nel



presente grado debbano essere del tutto disattese. In particolare, infatti, il ctu ha illustrato il percorso del suo ragionamento evidenziando come tutti i risultati man mano raggiunti fossero stati subito messi a disposizione dei consulenti delle parti stesse che nulla avevano contestato anche con riguardo al luogo nel quale i prelievi di campioni erano avvenuti (abitazione di YYY).

Se, dunque, all'esito delle valutazioni esposte, si deve confermare anche a riguardo la decisione impugnata, osserva da ultimo la Corte come, a prescindere dalla tempestività o meno della "denuncia" che YYY avrebbe dovuto presentare, secondo la normativa di riferimento entro sette giorni dalla scomparsa del suo cagnolino (...) da identificare con il cagnolino rinvenuto denominato (...), l'appellato abbia indubbiamente reclamato la sua restituzione nei termini di legge, cioè entro un anno dalla scomparsa del cane, (sollecitando entro l'anno inutilmente un incontro e, quindi, rivolgendosi all'ASL e da ultimo all'Autorità Giudiziaria) non essendo, pertanto, condivisibile per le ragioni in precedenza esposte, l'asserita inapplicabilità della previsione dell'art 927 c.c. nel caso di specie.

Da ultimo, a riguardo, si rileva ancora, diversamente da come argomentato dall'appellante, che, a sostegno dell'inapplicabilità della norma indicata, non può essere utilmente valorizzato l'ulteriore argomento riproposto nel presente giudizio, secondo il quale lo stesso Tribunale in modo contraddittorio, pur affermando la rilevanza dell'art 927 c.c., aveva dovuto, al contempo, riconoscere come detta disposizione abbia risentito dell'evoluzione legislativa, dato che la consegna del cane smarrito deve essere fatta non già al Sindaco, come riportato nell'art.927 c.c. ma all'ASL.

Il Collegio ritiene che tale precisazione non sia rilevante per sostenere l'intervenuto superamento o abrogazione dell'art 927 c.c. E' infatti sufficiente considerare come il Sindaco, quale Pubblico ufficiale incaricato del controllo sanitario, ben possa delegare le sue competenze ad altro soggetto, nel caso di specie, alle ASL, perché risulti evidenti come le disposizioni regionali non abbiano derogato alla norma generale ma ne abbiano dato solo attuazione con lo strumento della delega stessa.

Avendo, infine, nella memoria di replica, la difesa di parte appellante per la prima volta svolto una prospettazione del tutto nuova, al fine di sostenere, in palese contrasto con le precedenti argomentazioni, la tesi secondo la quale il piccolo cagnolino trovato il 15 agosto 2014 non sarebbe stato un cane smarrito ma, addirittura, un cane abbandonato, la Corte ritiene di dover articolare solo alcune brevi valutazioni. Dette argomentazioni oltre che del tutto tardive appaiono chiaramente infondate. E, infatti, sufficiente richiamare la differenza tra la nozione di cosa derelitta, che presuppone in modo univoco la volontà del proprietario di liberarsene, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi del tutto distinta di smarrimento di una cosa, che presuppone la perdita involontaria della stessa, perché



risulti evidente l'infondatezza della nuova tesi proposta. Ed, invero, nel caso di specie è sufficiente considerare come YYY, indipendentemente dalla circostanza di non aver presentato formale denuncia di smarrimento del cagnolino entro i sette giorni dalla sua scomparsa, abbia documentato reiterati tentativi per acquisire notizie relative al cagnolino rinvenuto dall'appellante, alla quale aveva fin dal mese di novembre proposto un incontro, perché risulti di tutta evidenza come il medesimo non abbia mai inteso volontariamente abbandonare il cagnolino in contestazione, al contrario, vanamente cercato nel corso del tempo.

All'esito delle valutazioni esposte si impone, pertanto, conclusivamente, il rigetto di tutti i motivi di impugnazione, ivi compreso il secondo, una volta accertata la piena utilizzabilità dell'atp come esaminato in precedenza, con conferma della sentenza impugnata che, nelle more del presente grado, è stata in via cautelativa sospesa al solo fine, come enunciato nell'ordinanza, di mantenere fino alla decisione finale, peraltro intervenuta in tempi contenuti, immutata la situazione già concretizzatasi nell'arco di cinque anni. Tale iniziale sospensione ha, infatti, consentito di contemperare le pretese fatte valere dalle parti in lite, che hanno entrambe prospettato, tra l'altro, identiche ragioni di affezione al cagnolino, per quanto tra di loro opposte, con il benessere dell'animale d'affezione che, in quanto essere animato e senziente, deve essere restituito al proprietario che lo aveva smarrito con ogni cautela all'esito di una compiuta verifica finale nel merito del fondamento della sua pretesa.

In considerazione dell'integrale soccombenza di parte appellante, la stessa deve essere, infine, condannata al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di parte appellata liquidate, tenuto conto delle attività effettivamente svolte e del valore indeterminato della causa, in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 37 del 2018.

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Milano,

seconda sezione civile, definitivamente pronunciando così dispone

RIGETTA

l'appello proposto da XXX nei confronti di yyyy e per l'effetto

CONFERMA

la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, quarta sezione civile, nr. 4184/2019 pubblicata il 30 aprile 2019;

CONDANNA



l'appellante XXX al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di parte appellata, che liquida in euro 8.066,00 per compensi oltre contributo spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge se dovuti;

DICHIARA

la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante XXX dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 così come modificato dall'art 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n 228;

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2020;

Il Presidente rel.  
dott.ssa Gabriella Anna Maria Schiaffino

